

[trovarisposte]

Per le tue domande:

- compila il coupon e invialo via fax allo 031 50 89 773
- manda una email a trovarisposte@laprovincia.it

I NOSTRI ESPERTI

AVVOCATO
Andrea Noseda
www.legalassociati.it

Marco Andreolini
www.lexonweb.it
FRONTALIERI/PREVIDENZA
Silvia Camporini
Emanuela Mattioli
Roberta Simonetti
Silvia Pozzi Caf Accl

COLF E BADANTI
Giuseppina Ferrario
Caf Accl

CODICE DELLA STRADA
Calogero Sanfilippo, Delegato Sos
Utenti - Difesa consumatori
Antonio Maimone, avvocato
Carlo Sidoli, ingegnere, già vicedirettore
«Quattroruote»

CONSUMATORI
Alessandro Mogavero
Legale Federconsumatori

NOTAIO
Gian Franco Condò
Francesco Peronese
Stefano Giuriani
Ennio Dell'Era

PSICOLOGIA
Maria Gabriella Anania
Psicologa e psicoterapeuta

ANIMALI
Luca Tagliabue
veterinario

Notaio

Risponde il notaio **Gian Franco Condò**

trovarisposte@laprovincia.it

152 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI UNA PERSONA INFERMA

Abbiamo da poco scoperto che nostro padre è malato di Alzheimer. Come potrà gestire i suoi beni (conti correnti, dossier titoli, alcuni immobili)?

Lettera firmata

Como

Le legge 9.01.2004, n. 6, modificando alcune norme del codice civile, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministratore di sostegno con la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana: il legislatore ha così spostato l'attenzione dalla tutela del patrimonio alla tutela della persona.

La persona che, per effetto di una infermità (come l'Alzheimer), si trova nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno. La richiesta di nomina va presentata al Giudice Tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio la persona interessata; il Giudice provvede con decreto entro 60 giorni dalla richiesta.

Possono presentare la richiesta: lo stesso beneficiario (nella fattispecie il malato di Alzheimer), il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado. Il Giudice che procede alla nomina, può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio, deve sentire personalmente la persona (nella fattispecie il malato di Alzheimer). La scelta dell'amministratore di sostegno deve essere fatta con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

Nominato l'amministratore di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno: il che significa che il beneficiario può compiere da solo gli atti della vita quotidiana.

Risponde il notaio **Francesco Peronese**

153 - IL BENE ACQUISTATO DA UN CONIUGE E LA SUCCESSIONE

Mio padre è mancato nove mesi fa. Ora devo fare la dichiarazione di successione ma non capisco se la casa in cui viveva con mia madre fosse solo sua o di entrambi. L'appartamento è stato acquistato da mio padre il 5 febbraio 1976. So che i miei genitori da quando sono sposati (nel 1958) non hanno mai fatto alcuna scelta particolare in materia di regime patrimoniale. Mi potete chiarire la situazione?

Lettera firmata

L'art. 228 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, prevede che le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della legge stessa (20 settembre 1975), decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni, a meno che uno dei coniugi (o entrambi i coniugi) non abbia manifestato volontà contraria a tale regime, in un atto ricevuto da un notaio o dall'ufficiale di stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, entro il termine del 20 settembre 1977, poi prorogato al 15 gennaio 1978. La mancanza di manifestazione di volontà contraria ha fatto sì che tutti gli acquisti fatti da uno o da entrambi i coniugi durante il periodo transitorio, (20 settembre 1975 - 15 gennaio 1978) sono assoggettati al regime della comunione legale.

Il caso di specie, rientra in quest'ultima ipotesi, in quanto l'acquisto effettuato da uno dei coniugi in data 5 febbraio 1976, è entrato a far parte del patrimonio assoggettato al regime di comunione legale. Essendo successivamente deceduto uno dei coniugi, cade in successione la quota pari a 1/2 del bene stesso.

Notaio (segue)

Risponde il notaio **Stefano Giuriani**

153 - POSSO NON LASCIARE NULLA A UNO DEI MIEI DUE FIGLI?

Sono sposata ed ho 2 figli. Non vado assolutamente d'accordo con mia figlia che si è sempre disinteressata della sua famiglia d'origine. Posso fare testamento a favore di mio marito e di mio figlio, senza lasciare nulla a mia figlia? Grazie.

A.P.

L'eventuale testamento redatto a favore esclusivamente di suo marito e di suo figlio è, per il nostro ordinamento giuridico, perfettamente valido ed

trovarisposte@laprovincia.it

re un giusto risarcimento. Se poi le molestie da lei lamentate dovessero essere reiterate nel tempo e tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, sarebbe configurabile il reato di atti persecutori (cosiddetto stalking) annoverato all'art. 612bis del Codice Penale.

La nuova norma prevede la comminazione di sanzioni ben più pesanti, financo la reclusione da 6 mesi a 4 anni, e la possibilità per la parte offesa di richiedere che il Questore "ammonisca" preventivamente il presunto persecutore di cessare immediatamente la propria condotta illecita. Resta salvo, anche in questo caso, il diritto ad un equo risarcimento.

166 - TEMPO DI TREDICESIMA MA I CONTI NON TORNANO

Devo pagare la tredicesima alla mia badante, la busta paga che mi è stata calcolata non corrisponde all'importo della normale mensilità. La cifra dovuta è superiore di circa 150 euro ri-

spetto alla normale mensilità. Come mai?

Lettera firmata

Como

Ritengo che il conteggio sia corretto e che la differenza sia imputabile al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Al personale domestico convivente viene riconosciuta un'indennità figurativa di vitto e alloggio. Durante il periodo di prestazione lavorativa il dipendente usufruisce in natura di questa indennità in quanto mangia e dorme a casa del datore di lavoro a spese dello stesso.

La tredicesima, le ferie e il trattamento di fine rapporto (la liquidazione) sono istituti aggiuntivi, importi che il dipendente percepisce per norma contrattuale, ma su questi elementi non è possibile usufruire in natura delle indennità.

Il contratto prevede che quando non si usufruisce in natura delle indennità, al lavoratore venga corrisposta un'indennità sostitutiva, in denaro. Il valore di questa indennità è stabilito dal contratto, la Commissione Nazionale costituita presso il Ministero del Lavoro annualmente aggiorna tali importi secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall'ISTAT. Nel 2009 i valori sono i seguenti: pranzo euro 1,709; cena euro 1,709; alloggio euro 1,478; per un totale giornaliero di euro 4,896. Moltiplicando questo valore per 30 giorni otteniamo euro 146,88 cioè una cifra coincidente con la differenza da lei rilevata.

168 - CONTRIBUTI ALLA COLF: DETRAZIONE POSSIBILE?

Sono il datore di lavoro di una colf, posso detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che verso ogni trimestre?

Lettera firmata

La risposta è affermativa. Infatti i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) sono deducibili fino all'importo massimo annuo di euro 1.549,37. Gli importi versati sono rilevabili dalle ricevute dei bollettini di c/c utilizzati per i versamenti all'Inps nel corso del 2009: ai fini della deduzione infatti si considerano le somme effettivamente versate nel corso dell'anno senza tener conto dei trimestri di competenza. Occorre tener presente che la quota deducibile è quella a carico del datore di lavoro.

Avvocato (segue)

Risponde avv. Marco Andreolini - Network

Legale Integrato - Milano.

166 - COME POSSO PROTEGGERE LA MIA INVENZIONE?

Con la mia azienda produciamo pezzi originali frutto di mie invenzioni. Come posso proteggerle?

L'inventore deve mantenere il massimo riserbo sulla propria invenzione, cioè non deve divulgarla comunicandola a potenziali clienti o pubblicizzarla sul proprio catalogo, né tanto meno metterla in commercio, se non prima di aver provveduto a depositare la domanda di brevetto. Per la redazione di tale domanda è consigliabile rivolgersi a consulenti specializzati. In Italia il brevetto viene concesso dopo qualche anno senza che venga svolto un vero e proprio esame di validità, anche se a partire dal 2008 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, attraverso l'Ufficio Europeo dei brevetti, svolge una ricerca di anteriorità. Tale ricerca ha lo scopo di verificare se esistono documenti antecedenti, specie di tipo brevettuale, sulla medesima invenzione. La domanda di brevetto può essere depositata non solo in Italia, ma anche in altri Paesi e anche tramite depositi stabiliti da Convenzioni internazionali, come il brevetto europeo. L'estensione all'estero deve avvenire entro 12 mesi dal deposito italiano. Oltre al brevetto per invenzione industriale esiste anche il modello di utilità. Il primo dura venti anni dal deposito, il secondo dieci anni.

Molti ritengono erroneamente che per depositare un brevetto o un modello occorra un notevole progresso rispetto allo stato della tecnica; in realtà sono brevettabili, specie come modello di utilità, anche soluzioni di modesta originalità, quali miglioramenti o perfezionamenti.

Colf e badanti

Risponde Giuseppina Ferrario - Caf Acli

Colf (segue)

Risponde Silvia Pozzi - Patronato Acli